

CORSO DI FORMAZIONE
in salute e sicurezza sul lavoro
ai sensi dell'art.37
del D.Lgs. 81/2008

Schema generale del corso

1. Formazione generica
2. Formazione specifica

1 - Formazione generica

Formazione generica

- × La salute e sicurezza sul lavoro
- × Soggetti interessati
- × Valutare i rischi
- × La sorveglianza sanitaria

Le figure della sicurezza in azienda



Datore di lavoro DL

- x Il DL è il titolare del rapporto di lavoro o comunque il soggetto responsabile dell'attività come titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2 D.Lgs. n. 81/2008)
- x il DL ha dei compiti non delegabili quali la valutazione del rischio e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- x Nel sistema italiano (Costituzione, Codice civile, Codice penale ecc.) il DL è il responsabile ultimo dei doveri di igiene e sicurezza.

Datore di lavoro DL

- ✘ L'individuazione del DL non è scontata perché dipende dagli effettivi poteri
- ✘ Il DL deve organizzare, prevenire, scegliere, prendere provvedimenti, proteggere ..., per eliminare o ridurre al minimo i rischi
- ✘ Se il DL non dimostra di aver fatto tutto ciò che è in suo potere per evitare l'infortunio questo è destinatario di sanzioni penali o ammende

- x I preposti sono le interfacce tra DL / dirigenti e i lavoratori
- x I preposti hanno obblighi di vigilanza e controllo
- x Se il preposto viene a conoscenza di situazioni che possono mettere a rischio i lavoratori ha l'obbligo di intervenire, segnalare o interrompere le lavorazioni a seconda dei casi
- x Anche nel caso del preposto la qualifica, anche in assenza di specifica attribuzione, è testimoniata dagli effettivi poteri (principio di effettività)

Il preposto:

- ✘ verifica che i lavoratori adottino adeguatamente le misure di sicurezza,
- ✘ verifica la conformità di macchinari e attrezzature e impedisce gli usi pericolosi,
- ✘ istruisce adeguatamente i lavoratori per lo svolgimento in sicurezza dei loro compiti,
- ✘ sorveglia i lavoratori affinché non adottino comportamenti a rischio,
- ✘ segnala ai superiori (DL o dirigente) le anomalie arrivando a impedire le lavorazioni nei casi più gravi.

- ✘ Il lavoratore è la *“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”*.
- ✘ Il lavoratore, in tema di sicurezza, deve:
 - ✘ rispettare le norme e le prescrizioni;
 - ✘ utilizzare correttamente;
 - ✘ segnalare le anomalie;
 - ✘ collaborare all'attuazione delle misure.

Formazione per il lavoratore

- x Tutto il personale dipendente, riceve informazione, formazione ed addestramento nel rispetto degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/08, in rispetto ai contenuti previsti dall'”Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Del 21/12/2011”.

Formazione per il lavoratore

x Classificazione azienda in funzione del settore ATECO:

● Sintesi classificazione delle aziende per macro settori economici codice ATECO 2007

Rischio basso	G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione K - Attività finanziarie e assicurative L - Attività immobiliari M - Attività professionali, scientifiche e tecniche J - Servizi di informazione e comunicazione R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento S - Altre attività di servizi T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze U - Organizzazioni e organismi extraterritoriali
Rischio medio	A - Agricoltura, silvicoltura e pesca H - Trasporto e magazzinaggio Q - Assistenza sociale non residenziale O - Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria P - Istruzione
Rischio alto	B - Estrazione di minerali da cave e miniere F - Costruzioni C - Attività manifatturiere D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento Q - Sanità e assistenza sociale residenziale

Formazione per il lavoratore

- ✗ La durata della formazione è legata alla classificazione dell'azienda in funzione dell'attività svolta.
- ✗ - Azienda a rischio basso:8
- ✗ - Azienda a rischio medio:12
- ✗ - Azienda a rischio alto:16
- ✗ - Aggiornamento : 6

Servizio Prevenzione e Protezione

Il servizio prevenzione e protezione è costituito da soggetti (ASPP) e un responsabile (RSPP) con lo scopo di:

- ✘ individuare e valutare i fattori di rischio;
- ✘ definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai rischi rilevati;
- ✘ elaborare procedure di sicurezza e validare istruzioni operative per le diverse lavorazioni;
- ✘ Proporre programmi di informazione e formazione e addestramento dei lavoratori.

- ✘ Il RSPP non risponde direttamente per i reati imputabili al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
- ✘ Il RSPP può essere comunque coinvolto nelle indagini (e, nel caso, anche condannato) laddove si ipotizzi che l'infortunio in esame sia scaturito da una omissione o valutazione colposamente errata

- ✘ Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è il soggetto *eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro* (definizione dell'art. 2 D.Lgs. 81/2008)
- ✘ Viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti
- ✘ Viene eletto tra le rappresentanze sindacali (se ci sono) nelle aziende che occupano oltre 15 dipendenti
- ✘ Il n° degli RLS dipende dal n° di dipendenti (1 fino a 200, 3 tra 200 e 1000, 6 oltre 1000).

Il RLS è uno degli attori principali del sistema di prevenzione:

- ✗ accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- ✗ è consultato sulla valutazione dei rischi;
- ✗ è consultato sulla designazione del RSPP e altre figure della prevenzione e sull'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- ✗ riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- ✗ riceve una formazione adeguata e partecipa alle riunioni periodiche del servizio prevenzione e protezione [...]

Medico Competente (MC)

Il medico competente (interno o esterno all'azienda) è un medico specializzato in medicina del lavoro con compiti e attribuzioni specifiche sulla sorveglianza sanitaria e le attività di prevenzione dell'azienda.

Il MC, il RSPP, il DL e il RLS si incontrano periodicamente in una riunione nella quale sono esaminate vari aspetti della gestione di igiene e sicurezza dell'azienda.

Addetti compiti speciali

- ✘ Addetti emergenze: lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione delle emergenze (incendi ecc.)
- ✘ Addetti primo soccorso: lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione del primo soccorso
- ✘ Sono designati, ricevono una formazione specifica e sono addestrati all'uso necessari dei presidi.

GLI ORGANI DI VIGILANZA

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dai seguenti organi, ognuno con proprie specifiche competenze:

GLI ORGANI DI VIGILANZA

ASP : tratta la generalità degli obblighi di igiene e sicurezza sul lavoro

Direzione Provinciale del Lavoro: si occupa delle aziende soggette ai grandi rischi (ad esempio le Centrali termoelettriche) e dell'edilizia

Comune: per il regolamento di igiene pubblica

VVF: si occupa della prevenzione incendi

Diversi tipi di Rischi



Valutazione dei rischi

Analisi SISTEMATICA delle lavorazioni realizzata per:

- ✘ individuare i pericoli (fattori di rischio);
- ✘ individuare le persone potenzialmente esposte;
- ✘ valutare (stimare) i rischi;
- ✘ individuare i possibili effetti sulle persone;
- ✘ individuare soluzioni per eliminare o ridurre i rischi a un livello accettabile.

Priorità degli interventi

- ✘ A seguito della valutazione (VDR), sono individuate le misure di prevenzione e protezione
- ✘ A questo sono associate delle priorità di intervento
- ✘ Le misure sono verificate con gli aggiornamenti della VDR.



Misure di tutela e attuazione

- ✘ E' previsto che per ogni misura di prevenzione/ protezione conseguente alla VDR sia nominato un Responsabile della attuazione cui siano assegnate le risorse necessarie
- ✘ La sede per la discussione e pianificazione delle misure conseguenti alla valutazione è la riunione periodica DL, RSPP, RLS, MC

Documento di valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi e le relative misure sono indicate nel DVR, il documento di valutazione dei rischi (art. 17 co. 1 del D.Lgs. 81/2008).

Il DVR è firmato da DL, RSPP, MC e consegnato al RLS.

Il DVR è il documento fondamentale per la gestione dell'igiene e della sicurezza dell'azienda.

Contenuti essenziali del DVR

Il DVR deve contenere:

- ✘ una relazione sulla VDR [...], nella quale siano specificati i **criteri** adottati per la valutazione stessa;
- ✘ l'individuazione delle **misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati** [...];
- ✘ il **programma delle misure** ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- ✘ l'individuazione delle **procedure** da seguire per l'attuazione delle misure [...];
- ✘ individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici [...].

Sorveglianza sanitaria. Definizione

- ✘ Insieme di atti medici finalizzati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa
- ✘ la sorveglianza sanitaria è un'attività che **COMPORTE** la partecipazione del medico alla valutazione del rischio

Nomina del medico competente

NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE

Il Datore di lavoro nomina il MC

- x struttura esterna pubblica o privata convenzionata
- x libero professionista
- x dipendente del Datore di Lavoro

In possesso di

- x specializzazione in medicina del lavoro o disciplina equipollente

Nomina del medico competente?

Non è sempre necessaria la nomina:

- Lavorazioni previste dal testo unico (rumore, rischio chimico, videoterminali ecc.)
- Rischi che espongono rischi terzi (autisti, piloti ecc.)
- Radiazioni ionizzanti ecc.

Compiti del medico competente

Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria
Istituisce la cartella sanitaria e di rischio

Consegna al DL / al lavoratore / all'ISPESL la
documentazione sanitaria alla cessazione del rapporto

Informa sul significato sorveglianza sanitaria

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno

Partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione ai fini della sorveglianza sanitaria


Compiti del MC : art 40 e 41

Trasmette al Servizio Sanitario competente per territorio le informazioni sulla sorveglianza sanitaria con le informazioni di rischio

Allega gli esiti delle visite alla cartella sanitaria e di rischio

Con il D.Lgs. 81/2008 i compiti del MC sono rafforzati e si sottolinea con forza l'importanza del coinvolgimento nella VDR

Cosa fa il MC sulla base della VDR



Accertamenti sanitari: perché

- ✗ Stabilire lo stato di salute all'assunzione
- ✗ Individuare fattori individuali che aumentano il rischio
- ✗ Evidenziare malattie o sintomi in corso e prevenirne l'insorgenza
- ✗ REDIGERE L'ANAMNESI (COSA FA NELLA VITA)

Accertamenti sanitari: quando

- × All'assunzione
- × Periodici
- × Su richiesta motivata del lavoratore
- × Alla cessazione del rapporto
- × In caso di malattia professionale si cerca la documentazione che “racconta” l'esposizione e lo stato di salute del lavoratore.

Giudizio di idoneità

Sulla base degli accertamenti effettuati

- ✘ Idoneità alla mansione specifica
- ✘ Idoneità alla mansione con prescrizioni
- ✘ Non idoneità alla mansione (giusta causa, possibilità di ricorso)

Cartella sanitaria e di rischio

- ✘ Ogni lavoratore ha una **cartella sanitaria e di rischio** aggiornata dal MC, la cartella viene consegnata al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro e costituisce la “carta di identità” del lavoratore dal punto di vista della salute in relazione alla attività lavorativa svolta.

SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO (ART. 55 D.Lgs. 81/2008)

In caso di violazione delle norme di sicurezza, il nuovo T.U. (D.Lgs. 81/08) prevede per il datore di lavoro:

- ✘ ammenda da 5.000 a 15.000 €
- ✘ arresto fino a 18 mesi

SANZIONI PER IL LAVORATORE (art. 59 T.U.)

in caso di:

- ✘ violazioni delle disposizioni aziendali di sicurezza
- ✘ uso improprio di macchinari ed attrezzature
- ✘ mancata segnalazione di anomalie

il T.U. prevede quali sanzioni a carico del lavoratore:

- ✘ arresto fino ad 1 mese
- ✘ ammenda da 200 a 600 €

Schema generale del corso

Formazione specifica

- x Ambienti di lavoro
- x Microclima ed illuminazione
- x Lavoratrici madri
- x Interferenze - Duvri
- x Impianti elettrici, certificazioni e rischi
- x Movimentazione manuale dei carichi
- x Rischio incendio - gestione emergenze
- x Segnaletica di sicurezza
- x Agenti chimici
- x Agenti biologici
- x Agenti fisici
- x Rumore
- x Videoterminali
- x DPI
- x Stress lavoro-correlato

Ambiente di lavoro e rischio



Rischi per la salute

Parametri igienici
Postazione di lavoro
Esposizione a rumore

Rischi per la sicurezza

Rischi strutturali (passaggi, scale, pavimenti)
Rischi connessi all'utilizzo delle attrezzature di lavoro (scale, macchine da ufficio, ecc.)
Rischi impiantistici (es. impianti elettrici)



ALTEZZA, CUBATURA E SUPERFICIE

- x a) altezza netta non inferiore a m 3. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente (2,70 mt)
- x b) cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;
- x c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.

Ambiente di lavoro - Areazione ed illuminazione

I luoghi di lavoro devono :

- ✗ disporre di sufficiente luce naturale;
- ✗ essere illuminati con luce artificiale adeguata;
- ✗ Garantire aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di areazione ;
- ✗ Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.

Ambiente di lavoro - Areazione ed illuminazione

Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da:

- ✗ evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.

Ambiente di lavoro - Areazione ed illuminazione

- x E' necessario pulire e manutentionare regolarmente le vetrate che permettono l'illuminazione e gli impianti di illuminazione artificiale (es. lavaggio e pulizia delle vetrate, cambio delle lampadine fulminate, ecc.).

Ambiente di lavoro - Areazione ed illuminazione

- ✘ In caso di guasto dell'impianto di illuminazione, i luoghi di lavoro a particolare rischio, le vie d'esodo, le scale, le uscite di emergenza, ecc., devono essere provvisti di impianto di luce di emergenza.

Ambiente di lavoro - pavimenti e arredi

- ✘ I pavimenti e le vie di circolazione devono essere mantenuti puliti e liberi dal materiale;
- ✘ Le superfici dei pavimenti devono essere mantenute asciutte, in uno stato tale da evitare qualsiasi infortunio e privi di discontinuità o buche;

Ambiente di lavoro - pavimenti e arredi

- ✘ Le pareti dovranno essere tinteggiate se possibile, con colori chiari.
- ✘ Le pareti trasparenti o traslucide ed in particolare le vetrate posizionate vicine ai posti di lavoro o alle vie di circolazione devono essere segnalate e costruite con materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento.

Ambiente di lavoro - porte e portoni

- ✘ Le porte dei locali devono, per numero e per dimensioni, posizioni e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
- ✘ Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
- ✘ Sulle porte trasparenti devono essere posti segni indicativi all'altezza degli occhi.

- ✘ Il microclima sul posto di lavoro è funzione di una serie di parametri fisici (temperatura, umidità relativa, velocità dell'aria) correlati alle caratteristiche costruttive dell'ambiente. Si deve provvedere a rendere il microclima degli ambienti lavorativi il più possibile prossimo alla zona del BENESSERE TERMICO:
 - ✘ Temperatura tra 17° - 29° C;
 - ✘ Umidità relativa 30 - 70%;
 - ✘ Velocità dell'aria non superiore a 0.2 m/s.

Si definiscono condizioni di "BENESSERE TERMICO" quelle in cui l'organismo riesce a mantenere l'equilibrio termico senza l'intervento di alcuni meccanismi di difesa del sistema termoregolazione. In altre parole il benessere termico rappresenta uno stato fisiologico caratterizzato dall'assenza di sensazioni di caldo o di freddo o di correnti d'aria.

Le esigenze caloriche del corpo umano sono in equilibrio con l'ambiente, quando la temperatura ottimale è tra i 23°C - 29°C in estate ed i 17°C - 20°C in inverno. L'umidità deve essere contenuta nei limiti compresi tra il 30 ed il 70%.

Microclima stress termico

- ✘ In alcune lavorazioni lo stress termico può diventare un rischio concreto per la salute
- ✘ Addetti ai forni di una fonderia, addetti alle celle frigorifere, lavori in esterno ecc.
- ✘ Esistono norme tecniche per la VDR e l'adozione delle misure più idonee
- ✘ Esistono indici di esposizione (WBGT, HSI ecc.) che suggeriscono l'adozione del vestiario più adatto o le turnazioni necessarie per abbassare il rischio

Microclima ambienti moderati

- ✘ Negli ambienti moderati dal punto di vista termico non ci sono rischi concreti ma si valuta lo stato di disagio legato al microclima
- ✘ Uffici, scuole, terziario ...
- ✘ Esistono norme tecniche per la misura e la definizione degli indici ottimali di comfort (PMV voto medio previsto, PPD percentuale degli insoddisfatti).

- ✘ In presenza di lavoratrici madri il datore di lavoro deve:
 1. in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l'allattamento ;
 2. integrare il documento di valutazione del rischio con l'analisi e l'identificazione delle operazioni incompatibili, indicando per ognuna di tali mansioni a rischio le misure di prevenzione e protezione che intende adottare:
 - modifica delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro;
 - spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio;
 - richiesta alla DTL di interdizione anticipata dal lavoro;
 3. informare tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione e della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza.
 4. la lavoratrice correttamente informata deve informare tempestivamente del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro.

Testo unico delle disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità” approvato con D.Lgs. 26.03.2001 n. 151

× Art. 7. Lavori vietati

1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.
4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

Generalità su interferenze

Art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e coordinamento:

- x Il DL committente: verifica l'idoneità tecnico professionale e fornisce informazioni per coordinare le attività.
- x Il DL appaltatore: fornisce le informazioni per coordinare le attività e partecipa al coordinamento.
- x Norme di condotta, aree vietate, lavorazioni interdette ecc.

Se sono previste interferenze nelle lavorazioni previste, il DL committente procede alla redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) da allegare all'appalto (affidamento di incarico).


Il DUVRI deve contemplare tutte le situazioni di rischio determinate dalle lavorazioni simultanee e prevedere le misure per la loro eliminazione o riduzione al minimo:

- ✗ rumori;
- ✗ agenti chimici;
- ✗ caduta di oggetti;
- ✗ transito di automezzi ...

E' fondamentale che l'esame di queste situazioni e gli scambi di informazioni tra i DL siano testimoniate da elementi certi.

- ✘ Descrizione appaltante e appaltatore
- ✘ Natura e durata dei lavori
- ✘ Misure di sicurezza concordate
- ✘ Costi della sicurezza
- ✘ Verbali riunioni di coordinamento

Impianti elettrici e conformità



Impianti elettrici

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità è redatta dall'installatore in accordo a modelli pubblicati con decreto.

La conformità riporta:

- ✘ la dichiarazione di aver rispettato il progetto (ove previsto);
- ✘ la dichiarazione di aver seguito la normativa CEI vigente;
- ✘ la dichiarazione di aver installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte;
- ✘ la dichiarazione di aver controllato l'impianto, ai fini della sicurezza e funzionalità.

Impianti elettrici

Profili di responsabilità

- ✘ **Progettista:** corretto dimensionamento del progetto
- ✘ **Installatore:** messa in opera conforme al progetto e alle norme
- ✘ **Gestore (DL):** corretta manutenzione e utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Impianti elettrici

Modifiche di impianti e condizioni di utilizzo

- x Il rischio dipende dal livello di sicurezza intrinseco degli impianti e dal loro corretto utilizzo;
- x Se non si rispettano le condizioni di impiego previste dal progetto, il rischio cambia e la responsabilità si possono spostare sul gestore dell'impianto;
- x Se gli ambienti cambiano destinazione d'uso tutto lo schema dell'impianto va rivisitato.

Impianti elettrici

Incidenti e infortuni da corrente elettrica

- ✗ **elettrocuzione**, dovuta al passaggio di corrente nel corpo umano, per contatto diretto (elemento in tensione) o indiretto (elemento che non si dovrebbe trovare in tensione ma ci si trova a causa di guasti);
- ✗ **incendio**, presenza di materiale infiammabile e fenomeni elettrici di innesco;
- ✗ **esplosione**, atmosfere pericolosa e innesco;

Impianti elettrici

Obblighi del DL

Art. 80 D.Lgs. 81/2008: Il DL prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:

- ✗ contatti elettrici diretti;*
- ✗ contatti elettrici indiretti;*
- ✗ innesco e propagazione di incendi;*
- ✗ innesco di esplosioni;*
- ✗ fulminazione diretta e indiretta;*
- ✗ sovratensioni;*
- ✗ altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.*

Impianti elettrici

VDR elettrico e DL

Art. 80 DLgs 81/2008 (segue): *A tal fine il DL effettua una VDR tenendo in considerazione:*

- ✘ le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese le eventuali interferenze;
- ✘ i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- ✘ tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

Impianti elettrici

Luoghi a maggior rischio

Le norme forniscono prescrizioni particolari per alcuni luoghi e applicazioni, particolari (CEI 64-8 nella parte 7 “Ambienti ed applicazioni particolari”).

Gli impianti elettrici in Luoghi con pericolo di esplosione sono trattati nella norma CEI 64-2 e dalle norme del CT 31 CEI.

In questo caso bisogna tenere presente anche delle particolari prescrizioni legislative vigenti.

Impianti elettrici

Messa in esercizio

Impianti di terra e protezione scariche atmosferiche

Installatore	Datore di lavoro	ISPESL	ASL / ARPA
Esegue la verifica finale che vale come collaudo	Mette in esercizio l'impianto <u>dopo</u> il collaudo	Effettua prima verifica a campione	Vigilanza
Rilascia la dichiarazione di conformità	Trasmette la dichiarazione a ISPESL ASL-ARPA entro 30 gg	Trasmette i risultati a ASL-ARPA	

Impianti elettrici

Manutenzione

Impianti di terra e protezione scariche atmosferiche

Installatore	Datore di lavoro	ASL / ARPA (altri)
Esegue e collauda eventuali modifiche	Mantiene l'impianto in buono stato e lo verifica ogni 5 anni	Vigilanza e verifiche
Rilascia la dichiarazione di conformità	Chiede la verifica a ASL-ARPA o altri soggetti	Rilascia verbale di verifica periodica

Impianti elettrici

Manutenzione di impianti

L'art. 86 del DLgs 81/2008 obbliga il DL ad effettuare comunque delle verifiche “periodiche” sugli impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche (fermo restando quello che dice il DPR 462/2001) secondo le norme di buona tecnica e la normativa vigente.

- ✘ Gli esiti devono essere verbalizzati e conservati.

Il D.Lgs. 81/2008 prevede disposizioni specifiche per le caratteristiche della postazione al VDT in relazione a:

- ✗ Piano di lavoro
- ✗ Sedile di lavoro
- ✗ Rumore
- ✗ Microclima
- ✗ Illuminazione
- ✗ Umidità
- ✗ Prevenzione di disturbi muscolo-scheletrici
- ✗ Prevenzione di problemi visivi
- ✗ Prevenzione per disturbi da affaticamento mentale.

Movimentazione manuale dei carichi MMC

- ✘ A causa della movimentazione manuale dei carichi sono denunciate migliaia di malattie professionali ogni anno
- ✘ Si tratta di patologie musco-scheletriche il cui numero fino a pochi anni fa era sottostimato rispetto alla reale estensione del fenomeno
- ✘ Oggi le malattie musco-scheletriche rappresentano circa il 50% delle malattie professionali riconosciute in agricoltura e 35% nell'industria e servizi

- ✘ Il D.Lgs. 81/2008 ha dedicato un apposito capitolo alla regolamentazione di questo agente di rischio
- ✘ Nella normativa precedente erano prescritti dei limiti di peso che oggi sono sostituiti dalla indicazione di norme tecniche con le quali effettuare le valutazioni e stabilire le modalità di lavoro
- ✘ È prevista una formazione specifica e apposita e sorveglianza sanitaria

- ✘ Qualora sia impossibile evitare la movimentazione manuale dei carichi il datore di lavoro deve:
 1. adottare misure organizzative
 2. fornire strumenti di lavoro adeguati
 3. fornire i mezzi di protezione personale necessari affinché siano ridotti i rischi e l'attività risulti quanto più possibile sicura e sana.
 4. fornire alle persone interessate un'adeguata informazione sui rischi connessi con l'attività e sulle corrette procedure di lavoro.

MMC - MODELLO NIOSH - 1993

- ✘ la valutazione della movimentazione manuale dei carichi (MMC) viene effettuata secondo lo specifico modello proposto dal NIOSH (1993), che è in grado di determinare, per ogni azione di sollevamento, il cosiddetto “limite di peso raccomandato”
- ✘ la procedura è stata formalizzata dal NIOSH dopo un periodo decennale di sperimentazione di una precedente analoga proposta e tenuto conto di quanto di meglio avevano prodotto sull'argomento, diversi studi biomeccanici, di fisiologia muscolare, psicofisici, anatomo-patologici e, più che altro, epidemiologici.

MMC - MODELLO NIOSH - 1993

- ✘ Il metodo utilizza un'equazione che, a partire da un massimo peso sollevabile in condizioni ideali, considera l'eventuale esistenza di elementi sfavorevoli e tratta questi ultimi con appositi fattori di demoltiplicazione.

MMC - MODELLO NIOSH - 1993

- × Il NIOSH, nella sua proposta, parte dai pesi limite raccomandati come di seguito specificato:

ETÀ	Peso limite raccomandato UOMINI	Peso limite raccomandato DONNE
> 18	25 kg	15 kg

- × Ciascun fattore demoltiplicativo può assumere valori compresi tra 0 ed 1.

MMC - MODELLO NIOSH - 1993

- ✘ Il NIOSH, nella sua proposta, parte dai pesi limite raccomandati come di seguito specificato:

ETÀ	Peso limite raccomandato UOMINI	Peso limite raccomandato DONNE
> 18	25 kg	15 kg

- ✘ Ciascun fattore demoltiplicativo può assumere valori compresi tra 0 ed 1.

MMC - MODELLO NIOSH - 1993

- x Quando l'elemento di rischio potenziale corrisponde ad una condizione ottimale, il relativo fattore assume il valore di 1 e pertanto non porta ad alcun decremento del peso ideale iniziale. Quando l'elemento di rischio è presente, discostandosi dalla condizione ottimale, il relativo fattore assume un valore inferiore a 1; esso risulta tanto più piccolo quanto maggiore è l'allontanamento dalla relativa condizione ottimale: in tal caso il peso iniziale ideale diminuisce di conseguenza.

MMC - MODELLO NIOSH - 1993

GIUDIZIO SULLA PRESA DI CARICO

E

GIUDIZIO	BUONO	SCARSO
FATTORE	1,00	0,90

X ↓

E

FREQUENZA DEI GESTI (numero atti al minuto)
IN RELAZIONE ADURATA

F

FREQUENZA	0,20	1	4	6	9	12	>15
CONTINUO < 1 ora	1,00	0,94	0,84	0,75	0,52	0,37	0,20
CONTINUO da 1 a 2 ore	0,95	0,88	0,72	0,5	0,3	0,21	0,20
CONTINUO da 2 a 8 ore	0,85	0,75	0,46	0,27	0,15	0,20	0,20

X ↓

F

= ↓

KG. DI PESO
EFFETTIVAMENTE
SOLLEVATO

PESO LIMITE
RACCOMANDATO

Kg.

PESO SOLLEVATO		=		#DIV/0!		INDICE DI SOLLEVAMENTO
—————						
PESO LIMITE RACCOMANDATO						

MMC - MODELLO NIOSH - 1993

- ✘ Quando l'elemento di rischio è considerato estremo: il relativo fattore viene posto uguale a 0 significando che si è in una condizione di inadeguatezza assoluta per via di quello specifico elemento di rischio.

MMC - MODELLO NIOSH - 1993

- Modello consigliato per il calcolo del limite di peso raccomandato:

COSTANTE DI PESO (kg)

ETA'	MASCHI	FEMMINE
> 18 ANNI	30	20

ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO

ALTEZZA (cm)	0	25	50	75	100	125	150	>175
FATTORE	0,77	0,95	0,93	1,00	0,93	0,85	0,78	0,60

DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO

DISLOCAZIONE (cm)	25	30	40	50	70	100	170	>175
FATTORE	1,00	0,97	0,93	0,91	0,88	0,87	0,85	0,60

DISTANZA ORIZZONTALE TRALE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVGLIE - DISTANZA DEL PESO DEL CORPO (DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO)

DISTANZA (cm)	25	30	40	50	55	60	>63
FATTORE	1,00	0,83	0,63	0,50	0,46	0,42	0,20

DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO (IN GRADI)

Dislocazione angolare	0	30°	60°	90°	120°	135°	>135°
FATTORE	1,00	0,90	0,81	0,71	0,52	0,57	0,20

Diagram illustrating the NIOSH model for recommended weight limit calculation, showing four key variables (A, B, C, D) and their corresponding factor tables. Each variable is represented by a box with an 'X' and a downward arrow, indicating a value to be input into the model.

Agenti chimici

Definizione di agente chimico

- ✘ Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato (D.Lgs. 81/2008).

MMC - MODELLO NIOSH - 1993

VALORE INDICE	SITUAZIONE	PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE
Inferiore a 0,75	Accettabile	Nessuno
Tra 0,75 e 1,25	Livello di attenzione	Sorveglianza sanitaria (annuale o biennale) Formazione ed informazione
Superiore a 1,25	Livello di rischio	Interventi di prevenzione Sorveglianza sanitaria (ogni 6 mesi) Formazione ed informazione

- × Tutti gli agenti chimici sono pericolosi?

Obiettivi di questa sezione

- × Pericoli e rischi da agenti chimici
- × Etichettatura e classificazione
- × Cancerogeni e normativa

Agenti chimici - Classificazione

- ✘ Gli agenti chimici sono classificati in categorie di rischio sulla base di test standardizzati condotti sugli animali e/o sulla base di studi epidemiologici.
- ✘ Irritanti, nocivi tossici, infiammabili, corrosivi, cancerogeni ... sono definizioni che rispondono a test e giudizi fissati per legge a livello europeo.

Agenti chimici - Indicazioni di pericolo H

- × Le indicazioni di pericolo H sintetizzano i rischi associati all'impiego della sostanza. Sono identificate mediante la lettera "H" e un numero.

Indicazioni di pericolo H	Significato
H315	Provoca irritazione cutanea
H318	Provoca gravi lesioni oculari
H319	Provoca grave irritazione oculare

Agenti chimici - Frasi S

- ✗ I consigli di prudenza S sintetizzano dei suggerimenti per la corretta gestione della sostanza sono identificate mediante la lettera "S" e un numero.

Alcune Frasi S	Significato
S2	Conservare fuori dalla portata dei bambini
S26	In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con acqua e consultare il medico
S27	Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
S3/7/9	Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato
S36/37/39	Usare indumenti protettivi e guanti e proteggersi gli occhi/la faccia

Agenti chimici - Etichettatura

- × Simboli di pericolo: Alle definizioni delle categorie di pericolo sono associate immagini grafiche e simboli di etichettatura



E= Esplosivo



O= Comburente



F = Facilmente
infiammabile



F+ = Estremamente
infiammabile



T=Tossico



C = Corrosivo



Xn = Nocivo



Xi = Irritante



N = Pericoloso
per l'ambiente

Agenti chimici - Schede di sicurezza

Documenti standardizzati che illustrano le caratteristiche delle sostanze in relazione alle conoscenze scientifiche disponibili

1. Identificazione del preparato e della società che lo produce
2. Composizione - Informazioni sugli ingredienti
3. Identificazione dei pericoli
4. Misure di primo soccorso
5. Misure antincendio
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale
7. Manipolazione e stoccaggio
8. Controllo dell'esposizione - protezione individuale
9. Proprietà fisiche e chimiche
10. Stabilità e reattività
11. Informazioni tossicologiche
12. Informazioni ecologiche
13. Considerazioni sullo smaltimento
14. Informazioni sul trasporto
15. Informazioni sulla regolamentazione
16. Altre informazioni

Agenti chimici - VDR chimico

La valutazione del rischio chimico comprende l'analisi delle caratteristiche delle sostanze e delle modalità di esposizione

- ✘ Si usano appositi algoritmi che assegnano un valore numerico ad una serie di fattori o parametri che intervengono nella determinazione del rischio.
- ✘ Sulla base degli esiti della valutazione si adottano misure di tutela specifiche e si effettua la sorveglianza sanitaria

Agenti chimici - VDR chimico e misure

IL MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

$$R = P \times E$$

- ✗ *R: rischio derivante da esposizione ad agenti chimici pericolosi*
- ✗ *P: indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di un preparato, identificato con le indicazioni di pericolo H*
- ✗ *E: esposizione*
- ✗ *Rischio distinto per esposizione inalatorie e cutanee*

$$R_{\text{inal}} = P \times E_{\text{inal}} \qquad R_{\text{cute}} = P \times E_{\text{cute}}$$
$$R_{\text{cum}} = \sqrt{(R_{\text{inal}}^2 + R_{\text{cute}}^2)}$$

Agenti chimici

Identificazione dell'indice "p"

- ✘ Assegnazione di un indice numerico (P=score) di pericolo per ogni indicazione di pericolo H

TABELLA DEI COEFFICIENTI "P" (SCORE)

Indicazioni di pericolo	Testo	Score
H315	Provoca irritazione cutanea	2,50
H318	Provoca gravi lesioni oculari	4,50
H319	Provoca grave irritazione oculare	3,00

Agenti chimici

Indice di esposizione per via inalatoria (E_{inal})

$$E_{inal} = I \times d$$

Il calcolo del Sub-indice I comporta l'uso delle seguenti 5 variabili:

- ✘ 1. Proprietà chimico-fisiche
- ✘ 2. Quantità in uso
- ✘ 3. Tipologia d'uso
- ✘ 4. Tipologia di controllo
- ✘ 5. Tempo di esposizione

Agenti chimici

Indice di esposizione per via inalatoria (E_{inal})

- × Le cinque variabili individuate permettono la determinazione del sub-indice I attraverso un sistema di matrici che permette di individuare i coefficienti che permettono di calcolare I.
- × **coefficiente D** (funzione di proprietà chimico fisiche e quantità in uso giornaliera)
- × **coefficiente U** (funzione del coefficiente D e della tipologia d'uso)
- × **coefficiente C** (funzione del coefficiente U e della tipologia di controllo)
- × **SUB INDICE I** (funzione del coefficiente C e del tempo di esposizione)

Agenti chimici

Indice di esposizione per via inalatoria (E_{inal})

x MATRICE 1

	Quantità in uso				
Proprietà chimico-fisiche	< 0,1 kg	0,1 – 1 kg	1 – 10 kg	10 – 100 kg	> 100 kg
Solido / nebbia	Bassa	Bassa	Bassa	Medio/bassa	Medio/bassa
Bassa volatilità	Bassa	Medio/bassa	Medio/alta	Medio/alta	Alta
Media/alta volatilità e polveri fini	Basso	Medio/alta	Medio/alta	Alta	Alta
Stato gassoso	Medio/bassa	Medio/alta	Alta	Alta	Alta

Valori dell'indicatore di Disponibilità (D)

Bassa	D = 1
Medio/bassa	D = 2
Medio/alta	D = 3
Alta	D = 4

Agenti chimici

Indice di esposizione per via inalatoria (E_{inal})

x MATRICE 2

	Tipologia d'uso			
	Sistema chiuso	Inclusione in matrice	Uso controllato	Uso dispersivo
D 1	Basso	Basso	Basso	Medio
D 2	Basso	Medio	Medio	Alto
D 3	Basso	Medio	Alto	Alto
D 4	Medio	Alto	Alto	Alto

<i>Valori dell'indicatore di'uso (U)</i>	
Basso	U = 1
Medio	U = 2
Alto	U = 3

Agenti chimici

Indice di esposizione per via inalatoria (E_{inal})

x MATRICE 3

	Tipologia di controllo				
	<i>Contenimento completo</i>	<i>Aspirazione localizzata</i>	<i>Segregazione / separazione</i>	<i>Ventilazione generale</i>	<i>Manipolazione diretta</i>
U 1	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio
U 2	Basso	Medio	Medio	Alto	Alto
U 3	Basso	Medio	Alto	Alto	Alto

<i>Valori dell'indicatore di Compensazione (C)</i>	
Basso	C = 1
Medio	C = 2
Alto	C = 3

Agenti chimici

Indice di esposizione per via inalatoria (E_{inal})


x MATRICE 4

	Tempo di esposizione				
	< 15 minuti	15 minuti - 2 ore	2 ore - 4 ore	4 ore - 6 ore	> 6 ore
C 1	Bassa	Bassa	Medio/bassa	Medio/bassa	Medio/alta
C 2	Bassa	Medio/bassa	Medio/alta	Medio/alta	Alta
C 3	Medio/bassa	Medio/alta	Alta	Alta	Alta

Valori del Sub-indice di Intensità (I)	
Bassa	I = 1
Medio/bassa	I = 3
Medio/alta	I = 7
Alta	I = 10

Agenti chimici

✘ Schema riepilogativo per il calcolo di E_{inal}:



Agenti chimici

Indice di esposizione per via cutanea (E_{cute})

Matrice per la valutazione dell'esposizione cutanea

	<i>Nessun contatto</i>	<i>Contatto accidentale</i>	<i>Contatto discontinuo</i>	<i>Contatto esteso</i>
Sistema chiuso	Basso	Basso	Medio	Alto
Inclusione in matrice	Basso	Medio	Medio	Alto
Uso controllato	Basso	Medio	Alto	Molto alto
Uso dispersivo	Basso	Alto	Alto	Molto alto

<i>Valori da assegnare ad E_{cute}</i>	
Basso	$E_{cute} = 1$
Medio	$E_{cute} = 3$
Alto	$E_{cute} = 7$
Molto alto	$E_{cute} = 10$

Agenti chimici

Misure da adottare


Misure di prevenzione e protezione in funzione del rischio

R > 40	Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, addestramento, formazione e monitoraggio con frequenza elevata.
21 ≤ R ≤ 40	Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, formazione, informazione e monitoraggio con frequenza media
5 ≤ R < 21	Adozione di misure preventive e/o protettive, formazione, informazione e monitoraggio ordinario
R < 5	Non sono individuate misure preventive e/o protettive. Solo attività di informazione. Non soggetto a monitoraggio ordinario

Rischio biologico

Probabilità che, in presenza di un agente biologico, si verifichi un evento indesiderato per la salute.

Agente biologico: qualsiasi microrganismo, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.



Pericolosità degli agenti biologici

Infettività

Capacità di penetrare e moltiplicarsi nell'ospite

Patogenicità

Capacità di produrre malattie a seguito dell'infezione

Trasmissibilità

Capacità di trasmissione da un soggetto infetto a uno sano

Neutralizzabilità

Disponibilità di misure efficaci per prevenire la malattia (profilassi) o curarla (terapia)

Dose Minima Infettante


Dose al di sotto della quale il contagio non produce infezioni



Rischio

Deliberato

Quando un'attività prevede l'uso intenzionale di agenti biologici.



Potenziale

Quando l'esposizione ad agenti biologici non è intenzionale.



Fattori che influenzano la trasmissione


Dell'organismo umano

- Condizioni generali (stato nutrizionale, età, costituzione)
- Immunità
- Patologie croniche
- Assunzione di farmaci



Del microrganismo


- Patogenicità
- Dose inalata
- Virulenza



Ambientali

- Microclima

Trasmissione



In presenza di rischio biologico

Se si evidenzia un potenziale rischio biologico, il datore di lavoro provvede a:

Misure di prevenzione e protezione

Misure igieniche

Formazione e informazione

Sorveglianza sanitaria

Misure di prevenzione e protezione

Il datore di lavoro

- **Evita** l'utilizzazione di agenti biologici nocivi;
- **Verifica** la presenza di agenti biologici;
- **Limita** i lavoratori esposti;
- **Progetta** adeguatamente i processi lavorativi;
- **Adotta** misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali;
- **Adotta** misure igieniche;
- **Usa** il segnale di rischio biologico;
- **Elabora** procedure per prelevare, manipolare e trattare i campioni;
- **Definisce** procedure di emergenza;
- **Predisporre** i mezzi per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti;
- **Concorda** procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici.



Formazione e informazione

Il datore di lavoro provvede a formare e informare i lavoratori:

- **prima** che i lavoratori siano adibiti alla mansione;
- ripetizione con **frequenza** almeno **quinquennale**;
- ogni qualvolta si verificano dei **cambiamenti** nelle lavorazioni.



Misure di protezione - individuale


Protezione

- delle mani
- delle vie respiratorie
- degli occhi e del viso
- del corpo
- dei piedi



Come rimuovere i guanti

1. Rimuovere il primo guanto partendo dal polso senza toccare la pelle,
2. rivoltarlo dall'interno verso l'esterno,
3. tenerlo nella mano che ancora indossa il guanto,
4. rimuovere il secondo guanto afferrandolo dall'interno nella zona del polso e rovesciarlo, facendo rimanere all'interno il primo guanto tolto in precedenza.



Smaltire i guanti nel contenitore dei rifiuti pericolosi!

Lavarsi le mani

Indossare i guanti non esenta dal lavarsi le mani!



Nuovo Coronavirus (CO

- ✘ Ai sensi dei Decreti del Presidente del Consiglio e dei Ministri emanati in questi giorni è **OBBLIGATO** per ogni Datore di Lavoro **INFORMARE I LAVORATORI** circa il comportamento da adottare in questa particolare situazione di emergenza e a fornire **INDICAZIONI OPERATIVE**, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e di proporzionalità, finalizzate a incrementare, nell'ambiente di lavoro (**non sanitario**), l'efficacia delle **MISURE DI CONTENIMENTO ADOTTATE PER CONTRASTARE L'EPIDEMIA DI COVID-19**

Nuovo Coronavirus (COVID-19)



CAMPO DI APPLICAZIONE

Le indicazioni operative riguardano TUTTI
GLI AMBIENTI DI LAVORO E RELATIVO
PERSONALE IMPIEGATO A VARIO TITOLO.

Nuovo Coronavirus (COVID-19)

- ✘ Ogni lavoratore dovrà seguire scrupolosamente quanto indicato dall'azienda al fine di proteggere la propria salute e tutelare la salute degli altri.
- ✘ Quanto indicato in questa particolare situazione di emergenza rientra nell'obbligo dei lavoratori sancito dall' Art. 20 del D.Lgs 81/2008 .
- ✘ **Art. 20 D.Lgs 81/08 comma 1**
- ✘ **1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.**



Nuovo Coronavirus (COVID-19)

RISCHIO DI ESPOSIZIONE

Come si inquadra il collegamento epidemiologico?

European Centre for Disease Prevention and Control, Case definition for EU surveillance of COVID

Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

Una persona che ha avuto un **contatto fisico** diretto con un caso di COVID-19 (es. **stretta di mano**);

Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le **secrezioni** di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

Una persona che ha avuto un **contatto diretto (faccia a faccia)** con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;

Nuovo Coronavirus (COVID-19)

- ✘ Una persona che si è trovata in un **ambiente chiuso** (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- ✘ Un **operatore sanitario** o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- ✘ Una persona che abbia **viaggiato** seduta in **aereo** nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia

Nuovo Coronavirus (COVID-19)

effettuato spostamenti all'interno dell'aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, **considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo**).

Nuovo Coronavirus (COVID-19)

NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM

**QUALI SONO
I SINTOMI A CUI
DEVO FARE
ATTENZIONE?**



**Febbre e sintomi simil-influenzali
come tosse, mal di gola, respiro corto,
dolore ai muscoli, stanchezza sono
segnali di una possibile infezione da
nuovo coronavirus.**



Ministero della Salute




www.salute.gov.it

Nuovo Coronavirus (COVID-19)

NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM

**HO FEBBRE E/O
SINTOMI
INFLUENZALI,
COSA DEVO FARE?**



**Resta in casa e chiama il medico
di famiglia, il pediatra
o la guardia medica**



Ministero della Salute



www.salute.gov.it

Nuovo Coronavirus (COVID-19)

NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM

**QUALI SONO
I SINTOMI A CUI
DEVO FARE
ATTENZIONE?**



Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, respiro corto, dolore ai muscoli, stanchezza sono segnali di una possibile infezione da nuovo coronavirus.



Ministero della Salute



www.salute.gov.it

Nuovo Coronavirus (COVID-19)

NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM

**NON RIESCO A
CONTATTARE IL MIO
MEDICO DI FAMIGLIA,
COSA DEVO FARE?**



**Chiama uno dei numeri
di emergenza indicati sul sito
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus**



Ministero della Salute



www.salute.gov.it

Nuovo Coronavirus (COVID-19)

NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM

**POSSO ANDARE
DIRETTAMENTE AL PRONTO
SOCCORSO O DAL MIO
MEDICO DI FAMIGLIA?**



**No. Se accedi al pronto soccorso
o vai in un ambulatorio senza prima
averlo concordato con il medico
potresti contagiare altre persone.**



Ministero della Salute



www.salute.gov.it

Nuovo Coronavirus (COVID-19)

NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM

COME POSSO PROTEGGERE I MIEI FAMILIARI?



Segui sempre i comportamenti di igiene personale (lavati regolarmente le mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica) e mantieni pulito l'ambiente. Se pensi di essere infetto indossa una mascherina chirurgica, resta a distanza dai tuoi familiari e disinfetta spesso gli oggetti di uso comune.



Ministero della Salute



www.salute.gov.it

Nuovo Coronavirus (COVID-19)

NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM

DOVE POSSO FARE IL TEST?



I test vengono eseguiti unicamente in laboratori del Servizio Sanitario Nazionale selezionati. Se il tuo medico ritiene che sia necessario un test ti fornirà indicazioni su come procedere.



Ministero della Salute



www.salute.gov.it

Nuovo Coronavirus (COVID-19)

NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM

**DOVE TROVO
ALTRE INFORMAZIONI
ATTENDIBILI?**



**Segui solo le indicazioni specifiche
e aggiornate dei siti web ufficiali,
delle autorità locali e della
Protezione Civile.**



Ministero della Salute



www.salute.gov.it

Nuovo Coronavirus (COVID-19)

COME COMPORTARSI NEI LUOGHI DI LAVORO

COMPORAMENTI DA SEGUIRE

Nuovo Coronavirus (COVID-19)

- × Al fine di **LIMITARE I CONTATTI TRA LE PERSONE**, **ELIMINANDO** le occasioni di
- × **AGGREGAZIONE**, si riportano le misure ritenute appropriate
- × Favorire la modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”);
- × **SOSPENDERE** incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), adottando soluzioni di comunicazione a distanza;
- × Utilizzare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le **modalità di collegamento da remoto**, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti);
- × **Sospendere l’accesso** agli spazi destinati alla ristorazione, allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè).

Nuovo Coronavirus (COVID-19)

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, **DISPONE** misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), quali:

Evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;

Sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l'igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

Nuovo Coronavirus (COVID-19)

- ✘ Disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni.

MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE

- ✘ Sostituzione dei prodotti per la pulizia ed igiene delle scrivanie, tastiere e telefoni con prodotti disinfettanti a base di alcol/cloro;
- ✘ Collocazione di dispenser per sapone disinfettante a base di alcool e aumento delle dotazioni di salviette nei servizi;
- ✘ Collocazione di dispenser con gel igienizzante in prossimità della portineria e nei reparti;
- ✘ Pulizia straordinaria dei filtri fan coil a servizio di tutto il fabbricato;
- ✘ Dotazione di un sistema tecnologico all'avanguardia per l'effettuazione di riunioni da remoto in videoconferenze;

Nuovo Coronavirus (COVID-19)

- ✘ Sospensione della partecipazione da parte dei lavoratori a **manifestazioni, eventi pubblici o convegni**;
- ✘ Sospensione delle eventuali **attività formative on site** in modalità frontale;
- ✘ Misure intraprese per favorire modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa (**lavoro agile**)
- ✘ Divulgazione del **modulo di autocertificazione** a tutti i lavoratori dipendenti non interessati dalle categorie esonerate dalla DIRETTIVA AZIENDALE Covid-19, la cui presenza in azienda è quindi autorizzata.
- ✘ Distribuzione dei dipendenti per la fruizione del **servizio mensa** ed in una fascia oraria dalle 12:00 alle 14:00 con l'invito di distribuirsi nella fascia oraria in modo da evitare contingenza.

Nuovo Coronavirus (COVID-19)



- ✘ **Contingentare l'accesso** agli spazi destinati alla ristorazione, allo svago o simili (es. **aree relax, sala caffè**).

Nuovo Coronavirus (COVID-19)

COME DEVONO COMPORTARSI I LAVORATORI

COMPORAMENTI DA SEGUIRE

Nuovo Coronavirus (COVID-19)

- ✘ **LAVORATORE ASINTOMATICO**, che si presenta al lavoro: prima di adibire ad attività lavorativa curarsi che siano rispettate le misure igienico sanitarie adottate dall'azienda, in particolare igienizzazione delle mani mediante apposito dispenser posto in portineria.



Nuovo Coronavirus (COVID-19)

LAVORATORE CON SINTOMATOLOGIA

RESPIRATORIA, anche lieve, o lavoratore asintomatico che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso

di COVID-19 che si presenta al lavoro: non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa (evitando l'uso di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione

dello stato di malattia; finché il soggetto permane all'interno dell'azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).



Nuovo Coronavirus (COVID-19)

LAVORATORE che, inizialmente asintomatico, **DURANTE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA SVILUPPA FEBBRE E SINTOMI RESPIRATORI** (tosse e difficoltà respiratoria): gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, occhiali e guanti in lattice o nitrile, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.



Nuovo Coronavirus (COVID-19)

LAVORATORE ASINTOMATICO DURANTE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA CHE SUCCESSIVAMENTE SVILUPPA FEBBRE E SINTOMI RESPIRATORI (tosse e difficoltà respiratoria): non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l'azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizione le informazioni in proprio possesso al fine della ricostruzione di eventuali contatti.

LAVORATORE IN PROCINTO DI RECARSI ALL'ESTERO IN TRASFERTA LAVORATIVA: disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali - (es. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/situation-reports/>) al fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista. Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.

Nuovo Coronavirus (COVID-19)

- ✘ **LAVORATORE IN PROCINTO DI RIENTRARE DALL'ESTERO DA TRASFERTA LAVORATIVA:** disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente, per l'adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Nuovo Coronavirus (COVID-19)



*Si precisa che il **lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia** non necessita di alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei **periodi superiori a 60 giorni continuativi**, come già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene*

Nuovo Coronavirus (COVID-19)

- ✘ *giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell'azienda).*
- ✘ Oltre a quanto indicato nella sezione precedente, con particolare riferimento alla gestione dei lavoratori negli scenari descritti, si riportano di seguito ulteriori raccomandazioni.
- ✘ Incrementare, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, l'attività di collaborazione tra tutte le figure aziendali della prevenzione e di informazione, con particolare riferimento alla necessità di adempiere a quanto previsto dalla Autorità sanitarie competenti, di

Nuovo Coronavirus (COVID-19)

- ✘ osservare con rigore le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria (igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie) e di utilizzare correttamente i DPI.
- ✘ - Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria effettuata ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il Medico competente (MC) si attiene rigorosamente alle misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali.

Nuovo Coronavirus (COVID-19)

RISPETTARE LE REGOLE OGGI È UN
OBBLIGO MORALE
COME CITTADINI ITALIANI
COME PERSONE
COME LAVORATORI



Elenco di agenti fisici soggetti a regolamentazione:

- × Radiazioni ionizzanti
- × Rumore
- × Ultrasuoni e infrasuoni
- × Vibrazioni meccaniche
- × Campi elettromagnetici
- × Radiazioni ottiche artificiali
- × Microclima
- × Movimentazione manuale dei carichi

Agenti fisici - Obblighi generali

I obblighi generali sono quelli derivati dal 2087 CC e hanno priorità rispetto alle misure specifiche

Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo [...]

In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione [...]

Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro [...] i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di questi [...]

Altri agenti fisici

Altri agenti sono stati inseriti recentemente nella normativa e sono soggetti ad adempimenti

- ✘ Ultrasuoni e infrasuoni
- ✘ Radiazioni ottiche artificiali
- ✘ Atmosfere iperbariche.

I principi generali sono comunque applicabili.

Patologie da agenti fisici

La definizione delle cause delle patologie da agenti fisici necessita di valutazioni approfondite che spesso è difficile reperire nella ricostruzione di lavorazioni del passato.

- × Ipoacusie
- × Tumori da radiazioni (concause)
- × Patologie scheletriche da vibrazioni
- × Alterazioni da stress termico e da altri agenti fisici.

Esposizione professionale al rumore

- ✘ L'Esposizione professionale al rumore è causa ogni anno di circa il 50% delle denunce di malattia professionale all'INAIL
- ✘ Il danno da rumore più frequente è la sordità (ipoacusia) favorita dalla intensità e durata dell'esposizione
- ✘ L'incidenza di queste patologie è in costante diminuzione da anni a causa del miglioramento delle condizioni di lavoro.

Adempimenti per il rischio rumore

La normativa sul rumore prevede (oltre che la riduzione al minimo del rischio):

- ✘ la misura dell'esposizione personale (fonometrie);
- ✘ visite mediche periodiche (audiometrie);
- ✘ adozione di DPI (cuffie, inserti auricolari ecc.);
- ✘ corsi di formazione e informazione;
- ✘ la delimitazione delle aree a rischio.

Con procedure differenziate in funzione dei livelli.

DPI come misure estrema e norme

- ✘ I DPI si adottano DOPO le misure di prevenzione, solo se il rischio non può essere ulteriormente ridotto con altri mezzi
- ✘ I dispositivi devono essere conformi alla norma di riferimento per il rischio e la situazione affrontata
- ✘ Il fatto che un DPI sia marcato CE non è sufficiente a garantire il fatto che sia adatto al rischio esistente.

DPI - Maschere polveri

- ◀ Le maschere antipolvere hanno porosità e prestazioni diverse da scegliere in funzione della concentrazione di polvere in aria
- ◀ I filtri hanno prestazioni diverse: FFP1, FFP2, FFP3 sono sigle che identificano la capacità di trattenere polvere
- ◀ Maschere facciali, semimaschere ecc.: ogni tipologia ha un Fattore di Protezione diverso, la scelta si fa considerando il tipo di polvere e la contaminazione.

DPI - Maschere composti chimici

- ✘ Anche le maschere per composti organici hanno caratteristiche diverse in funzione delle molecole che devono trattenere
- ✘ Banda marrone, grigia, gialla ecc: ogni tipologia una famiglia di composti
- ✘ I diversi tipi hanno fattori di protezione e DURATA diversi, una scelta sbagliata può addirittura peggiorare l'esposizione professionale ...



- x Hanno caratteristiche diverse in funzione dei rischi dai quali devono proteggere
- x Proteggono da una serie di azioni tra le quali il taglio di lama, la perforazione, lo strappo, l'abrasione
- x Per quanto riguarda il rischio chimico le norme EN di riferimento prevedono degli specifici test di resistenza

stress, mobbing e burn out:

Sorgente: lo stress è una condizione [...] che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all'altezza delle aspettative.

Effetti: lo stress non è una malattia, ma un'esposizione prolungata ad esso può ridurre l'efficienza nel lavoro e può causare malattie.

Stress lavoro correlato - VDR Psicosociali

- ✘ Verifica di aspetti oggettivi per la mappatura dei fattori di rischio presenti
- ✘ Verifica degli elementi percepiti dalle persone
- ✘ Uso di questionari, ricerca di situazioni oggettive (denunce, richiami ecc.), strumenti per la misurazione degli effetti (psicologo del lavoro)

Stress lavoro correlato - Panorama normativo

- ✘ La lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (18 novembre 2011) ha ufficializzato le indicazioni per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato elaborate dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.
- ✘ Indicazioni emanate per soddisfare le indicazioni di cui all'art. 6, comma 8, lettera m - quater. Indicazioni avendo lo scopo di definire una metodologia valutativa.

Manuale INAIL

Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro correlato

A seguito delle indicazioni della Commissione ConsultivaINAIL ha pubblicato (19 maggio 2011) un manuale che pur non avendo un valore precettivo ha definito delle linee guida che definiscono un approccio metodologico semplice per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

Stress lavoro correlato - Manuale INAIL

Percorso Metodologico

L'approccio metodologico si sviluppa in una sequenza di fasi, tra di loro collegate secondo una sequenza che si rappresenta in due momenti fondamentali:

- ✘ Valutazione preliminare
- ✘ Valutazione approfondita

L'approccio ed il percorso metodologico sono descritti nelle slide che seguono.

Stress lavoro correlato - Manuale INAIL

VALUTAZIONE PRELIMINARE

Diagnosi preliminare del fenomeno all'interno dell'unità produttiva

Consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili appartenenti quanto meno (requisito minimo) a tre distinte famiglie.

- Eventi sentinella
- Fattori di contenuto del lavoro
- Fattori di contesto del lavoro

Stress lavoro correlato - Manuale INAIL

VALUTAZIONE PRELIMINARE

Chi la esegue:

Gruppo di gestione della valutazione (GGV)
sentiti i lavoratori o i loro rappresentanti.

Il problema stress può essere individuato attraverso un'analisi di fattori quali l'organizzazione e i processi di lavoro, le condizioni e l'ambiente di lavoro, la comunicazione e i fattori soggettivi.

Stress lavoro correlato - Manuale INAIL

VALUTAZIONE PRELIMINARE

Strumenti utilizzati

- ✘ Check list che analizzano i singoli item delle tre famiglie di cui alla slide (117).

AZIONI PROPEDEUTICHE

Momenti di preparazione allo sviluppo della VdR:

- ✘ Costituire il GGv
- ✘ Sviluppare una strategia comunicativa e di coinvolgimento dei lavoratori
- ✘ Sviluppo del piano di valutazione del rischio

Stress lavoro correlato - Manuale INAIL

Gruppo di gestione della valutazione

Partecipano al gruppo:

- × Datore di Lavoro
- × RSPP
- × RLS
- × MC
- × ASPP

Obiettivo del gruppo:

Programmare e coordinare lo svolgimento dell'intero processo valutativo modulando il percorso anche in funzione degli esiti.

Stress lavoro correlato - Manuale INAIL

GOL e strumento di indagine

GOL: gruppi omogenei di lavoratori

Strumento di indagine: Check list

GOL

La fase operativa inizia con l'individuazione dei gruppi omogenei di lavoratori.

La valutazione deve essere eseguita su gruppi soggetti a medesimi rischi:

- ✗ GOL per mansione
- ✗ GOL per mansioni omogenee
- ✗ GOL per turni lavorativi
- ✗ Appartenenza ad un settore o area

Stress lavoro correlato - Manuale INAIL

Check list

Quale strumento operativo per la valutazione preliminare è stata definita dall'INAIL una lista di riscontro per rilevare gli indicatori oggettivi in tre momenti fondamentali:

- ✘ Eventi sentinella (ferie, assenze, malattie,..)
- ✘ Contenuto del lavoro (ambiente ed attrezzature)
- ✘ Contesto del lavoro (ruolo, autonomia, contesto,..)

Per ogni classe di indicatori sono identificati specifici fattori.

Vedremo tali fattori nella Check list INAIL

Stress lavoro correlato - Manuale INAIL

Analisi dei dati della valutazione preliminare

In funzione dei risultati ottenuti con la valutazione preliminare si possono definire l'entità del rischio e

le misure da mettere in atto

(vedi tabella INAIL):

- × RISCHIO NON RILEVANTE $\leq 25\%$
- × RISCHIO MEDIO $> 25\% \text{ O } \leq 50\%$
- × RISCHIO ALTO ($> 50\%$)

Stress lavoro correlato - Manuale INAIL

Valutazione approfondita

Strumento utilizzato

- ✘ Le linee guida INAIL suggeriscono l'utilizzo della metodologia HSE (Health and Safety Executive).
- ✘ Tale metodologia prevede l'utilizzo di un questionario - strumento indicatore.
- ✘ Gli strumenti utilizzati per la valutazione soggettiva variano in relazione alla dimensione aziendale in termini di lavoratori (vedi tabella "valutazione approfondita").
- ✘ Anche questo strumento è allegato alla linea guida.

Stress lavoro correlato - Manuale INAIL

DA	A	LIVELLO DI RISCHIO	NOTE
0	17	RISCHIO NON RILEVANTE $\leq 25\%$	<p>L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro.</p> <p>Nel caso in cui la valutazione preliminare del rischio da stress lavoro-correlato identifichi un "rischio non rilevante", tale risultato va riportato nel DVR e si dovrà prevedere un "piano di monitoraggio" annuale degli eventi sentinella.</p>
18	34	RISCHIO MEDIO $>25\% \text{ O } \leq 50\%$	<p>L'analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress lavoro-correlato; vanno adottate azioni correttive e successivamente va verificata l'efficacia degli interventi stessi; in caso di inefficacia, si procede, alla fase di valutazione approfondita.</p> <p>Per ogni condizione identificata con punteggio MEDIO, si devono adottare in tempi brevi (3 mesi) adeguate azioni correttive (ad es. interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi) riferite, in modo specifico, agli indicatori di contenuto e /o di contesto che presentano i valori di rischio più elevato. Successivamente (con scadenza semestrale) va verificata l'efficacia delle azioni correttive attraverso un monitoraggio effettuato con le stesse "liste di controllo", e se queste risultano inefficaci, si passa alla valutazione approfondita.</p>
35	67	RISCHIO ALTO ($> 50\%$)	<p>L'analisi degli indicatori evidenzia una situazione di alto rischi stress lavoro-correlato tale da richiedere il ricorso ad azioni correttive corrispondenti alle criticità elevate; successivamente va verificata l'efficacia degli interventi correttivi; in caso di inefficacia, si procede alla fase di valutazione approfondita. Per ogni condizione identificata con punteggio ALTO, riferito ad una singola area, si devono adottare immediatamente (1 mese) adeguate azioni correttive (ad es. interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi) riferite, in modo specifico, agli indicatori di contenuto e /o di contesto che presentano i valori di rischio più elevato. Successivamente (con scadenza trimestrale) va verificata anche attraverso un monitoraggio effettuato con le stesse "liste di controllo", l'efficacia delle azioni correttive, e se queste risultano inefficaci, si passa alla valutazione approfondita.</p>